



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 62/2013

Napoli, 22 Ottobre 2013

IL GIORNO 24 OTTOBRE 2013, NELL'AMBITO DELLA SEDUTA RISERVATA, DELLA RIUNIONE DEL CPO DI NAPOLI INIZIERANNO LE AUDIZIONI DI COLLEGHI, APPOSITAMENTE CONVOCATI BY PEC, PER NON AVER INVIATO, NONOSTANTE LA DIFFIDA AD ADEMPIERE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI NEL BIENNIO 2011/2012 OVVERO DI COLLEGHI DALLA CUI DICHIARAZIONE, REGOLARMENTE INVIATA, NON RISULTA IL RAGGIUNGIMENTO DEI 50 CREDITI FORMATIVI PER TALE BIENNIO. VI PREGHIAMO, SE SIETE STATI CONVOCATI, DI ESSERE PRESENTI E DI PRESIDARE LA PEC. NEL CASO DI NUOVA INADEMPIENZA IN MATERIA DI FCO, GIA' SANZIONATA IN PRECEDENZA, CON LA CENSURA, CI SARA' LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, COME DA REGOLAMENTO DEL CNO, PER UNA DURATA NON INFERIORE AD UN MESE.

Non solo il lavoro preparatorio di disamina e prospettazione quanto lo spavento ed il rincrescimento perché oltre **450 colleghi** sono stati o stanno per esserlo, **invitati by PEC alle audizioni innanzi al CPO di Napoli che ha**

deliberato, nella seduta precedente, la sussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare nei loro confronti, per violazione delle disposizioni regolamentari CNO in materia di FCO per il biennio 2011/2012.

I Colleghi, in parola, hanno violato alternativamente due fondamentali disposizioni regolamentari:

- a) ***Non hanno inviato, nonostante la diffida ricevuta by PEC dal CPO, la dichiarazione attestante il conseguimento dei crediti formativi nel biennio 2011/2012;***
- b) ***Hanno inviato la Dichiarazione per il biennio de quo che, però, evidenzia un numero di crediti inferiore a quello occorrente per un giudizio di ottemperanza (id: 50, di cui almeno 6 in materia di etica/deontologia/ordinamento - eventualmente riproporzionati), senza alcuna allegazione probatoria o non considerata tale dal Consiglio.***

In primis, Vi invitiamo a **presidiare la PEC**, onde acclarare la ricezione della deliberazione di apertura del procedimento disciplinare con indicazione della data di audizione avendo organizzato più sedute, nel tempo, stante il numero eccezionale di colleghi inadempienti.

L'inoltro della PEC equivale a ricezione del suo contenuto quanto meno dal punto di vista **legale ed è indifferente che l'abbiate letta o meno.**

Poi, Vi invitiamo ad essere presenti alla convocazione per poter, eventualmente, giustificare l'inadempienza.

I precedenti procedimenti disciplinari *in subiecta materia* si conclusero con l'irrogazione di ben 140 provvedimenti di censura.

Orbene, una nuova censura (**id: in aggiunta a quella precedente**), darà luogo, ai sensi del Regolamento, **alla sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore ad un mese.**

Certo, la violazione più **grave** è rappresentata dal mancato invio della “Dichiarazione”, nonostante la diffida, che costituisce un’autonoma ipotesi di illecito disciplinare oltre, poi, alla sanzione per mancata Formazione, il che, in poche parole, significherebbe comminazione della **sanzione di sospensione**.

Per la FCO abbiamo, davvero speso fiumi d’inchiostro circa la necessità di ottemperanza, messo a vs. disposizione, nel biennio 2011/2012, un numero considerevole di crediti formativi (circa 200 in luogo dei 50 previsti), invitato a trasmettere la “Dichiarazione” con eventuali allegazioni probatorie (id: certificate) per il riconoscimento del diritto al riproporzionamento (malattie, infortuni, gravidanza, assistenza a congiunti, mancato svolgimento della professione, età di 70 anni).

Vi abbiamo anche fatto presente che, un esonero concesso a fronte del triennio 2008/2010 non poteva intendersi automaticamente esteso al biennio successivo. **Tali esoneri vanno valutati ex post**. Pertanto, la “Dichiarazione”, pur in presenza di un precedente esonero, doveva essere sempre inviata **con la riproposizione e dimostrazione degli eventi ostativi all’ottemperanza dell’obbligo formativo**.

D’altra parte, ed anche questo lo abbiamo sempre affermato, **la formazione è una vostra prerogativa, nel senso che siete liberi di formarvi dove, come e quando volete, purchè, al termine del biennio, abbiate conseguito 50 crediti formativi**.

Vi abbiamo anche avvertiti che, in caso di frequentazione di eventi organizzati da terzi senza validazione preventiva del CPO, l’attestato andava consegnato nel termine di 30 giorni affinché il CPO lo potesse riconoscere conforme ai requisiti regolamentari.

C’è la possibilità di formarsi, per il 30% e, quindi, conseguendo 15 crediti biennali, con modalità e-learning. Sul web ci sono ottime piattaforme riconosciute dal nostro CNO con valenti relatori.

Ed infine, cosa costava l'invio by PEC della "Dichiarazione" una volta accertata l'obbligatorietà risultando dalla piattaforma TELECONSUL UN NUMERO DI CREDITI INFERIORE AI 50, laddove da tale incombenza erano esonerati coloro per i quali dalla medesima piattaforma risultavano già i 50 crediti?

Ve lo abbiamo ripetuto più volte.

Ed allora, lo vogliamo ribadire, **presidiate la PEC**, se siete stati convocati all'audizione è giusto che vi partecipiate. Anche se sarete in molti, occorrerà pazienza, come noi l'abbiamo avuta in un biennio a scrivere, in materia di FCO, sempre le stesse cose. Quando raggiungerete la sede dell'Ordine, **registrate il vostro nominativo sull'apposito foglio poiché sarete chiamati in audizione nello stesso ordine di registrazione.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC